



COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Risorgimento, 18 – C.A.P. 09020
P. IVA 00517980926
☎ 0709307627 📠 0709367253

ORDINANZA SINDACALE N. 08 del 08.05.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E L'UBICAZIONE SALE DA GIOCO E SCOMMESSE.

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- Ritenuto necessario garantire la tutela della popolazione in età scolare di fronte al dilagare delle ludopatie;
- Considerato che impedire di detenere apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco (slot machine), agli esercizi pubblici che distano meno di 300 metri dalle strutture scolastiche, potrebbe costituire un deterrente all'utilizzo di tali apparecchiature;
- Ritenuto necessario adottare un provvedimento sia per le attività esistenti sia per quanto attiene all'apertura di nuove attività, a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000 art. 50 commi 5-7 e art. 54;

ORDINA

di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza:

A meno di 200 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale

è VIETATO:

- 1. Installare/detenere nei pubblici esercizi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di cui al comma 6 articolo 110 TULPS;**
- 2. L'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 TULPS;**

I pubblici esercizi in attività devono provvedere, entro dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza, ad eliminare dai propri locali i suddetti apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Villanovafranca e notificata ai titolari degli esercizi pubblici.

Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, ai Carabinieri Comando Stazione di Villanovafranca, alla Guardia di Finanza di Sanluri, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Cagliari, al Comando della Polizia Locale di Villanovafranca, alla Regione Autonoma della Sardegna.

Villanovafranca, 08.05.2018

Il Sindaco
(Matteo Castangia)

